

RICCIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO. Vorrei pregare la Camera di consentire che per il disegno di legge relativo alla riforma del codice di procedura penale si segua il metodo sempre seguito per l'esame di tutti i codici, vale a dire che si deleghi il Presidente a nominare una Commissione che esamini il progetto stesso.

Il disegno di legge autorizza il Governo a pubblicare il codice; si deleghi al Presidente la nomina di una Commissione di nove persone, se la Camera lo crede, perchè esamini il codice di procedura penale che oggi ci è stato presentato dal Governo. Così si è sempre fatto per tutti i codici.

PRESIDENTE. L'onorevole Riccio propone che l'esame di questo disegno di legge sia deferito ad una Commissione di nove membri, da nominarsi dal Presidente.

Onorevole ministro di grazia e giustizia, ha facoltà di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Quanto alla proposta di deferire al Presidente la nomina della Commissione, me ne rimetto alla Camera. Chiederei però, che il numero dei componenti la Commissione non fosse superiore a quello ordinario, cioè di nove.

Lo stesso, del resto, ha fatto anche il Senato, che ha delegato al Presidente la nomina di una Commissione di cinque membri.

Le Commissioni numerose, producono l'effetto di ritardare notevolmente l'esame di un progetto, come è avvenuto per il progetto del Codice presentato alla Camera nel 1905. Chiedo pertanto che il numero dei membri non sia superiore all'ordinario.

APRILE. Se debbono essere nove, perchè non potrebbero essere nominati dagli Uffici?

DE NAVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA. Riesce molto arduo e delicato il contrastare una proposta con la quale si domanda di delegare al Presidente la nomina di una Commissione, perchè potrebbe apparire a qualcuno, contro ogni mia intenzione, una mancanza di fiducia nel Presidente.

Non è certo questo il sentimento che mi muove nel chiedere che la Camera soprasseda all'approvazione della proposta fatta dall'onorevole Riccio, chè anzi io manifesto intera la mia fiducia nel Presidente; bensì la considerazione che per l'approvazione dei codici non si usa fare nella Camera una discussione particolareggiata, ma si fanno

voti al Governo, il quale nomina poi da parte sua una Commissione definitiva che è quella che compila il codice. Ciò posto, è evidente che, se la Commissione parlamentare, che dovrà formulare i voti, fosse scelta in forma non ordinaria, la Camera finirebbe per essere tagliata fuori; mentre invece, nominando negli Uffici la Commissione la quale esaminerà il codice e porterà alla Camera le sue deliberazioni e i suoi voti, si avrà più o meno direttamente il concorso nella deliberazione di tutta la Camera.

È vero che la discussione effettiva si fa nella Camera in seduta pubblica; ma appunto perchè, quando si tratta di codici, è difficilissimo che la Camera riesamini i singoli articoli e dia su di essi un voto chiaro e preciso, il lavoro vero lo compie la Commissione; ed è quindi bene che questa Commissione senta e saggi preventivamente negli Uffici il pensiero della maggioranza dei deputati.

PRESIDENTE. Debbo ora pregare l'onorevole Riccio di non insistere nella sua proposta; perchè, quando anche un solo deputato si dichiara contrario, trattandosi di una nomina da deferirsi al Presidente...

RICCIO. La Camera è libera di seguire la via che crede, ma bisogna considerare che, non facendo come io ho proposto, s'introdurrebbe un metodo nuovo. Abituamente in materia di codici si è fatto sempre così. Il nostro codice penale, il codice di commercio, quello civile sono stati esaminati tutti a mezzo di Commissioni tecniche che hanno apprezzate le basi e le ragioni tecniche dei progetti.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Onorevoli colleghi, non facciamo diventare una questione quella che non lo è mai stata. Quando fu presentato alla Camera il disegno di legge dell'onorevole Zanardelli per il codice penale, fu proposto di nominare una Commissione speciale la cui designazione fu delegata al Presidente.

Quando io stesso presentai questo codice nel 1905, fu proposta la costituzione di una Commissione di 18 membri, e la nomina ne fu affidata al Presidente. Anche ora al Senato, è stata presa una identica deliberazione.

Vi è quindi tutta una tradizione in materia di codici; ed è perciò che, pur non